



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

**DOC. N. 5/XIV**

**Richiesta di parere sul disegno di legge costituzionale  
n. 1244 relativo a "Statuto speciale della Regione Sardegna  
denominato Carta de logu de Sardigna"**

pervenuto il 9 luglio 2009



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del senatore MASSIDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008**

Statuto speciale della Regione Sardegna denominato  
«Carta de logu de Sardigna»

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge costituzionale .....	»	5
Titolo I - Preambolo e principi fondamentali .....	»	5
Titolo II - La Regione autonoma di Sardegna .....	»	11
CAPO I - Poteri autonomisti .....	»	11
CAPO II - Funzioni del Parlamento sardo .....	»	17
CAPO III - Funzioni del Governo della Sardegna .....	»	22
CAPO IV - Il Maggiore di Sardegna .....	»	25
Titolo III - Amministrazione, finanze, demanio, patrimonio e sicurezza .....	»	26
Titolo IV - Sistema delle autonomie locali .....	»	30
Titolo V - Rapporti della Regione autonoma con lo Stato cen- trale e con l'Unione europea .....	»	32
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali .....	»	34

ONOREVOLI SENATORI. - A quasi sessanta anni dall'acquisizione dell'autonomia, non è più rimandabile la necessità di dotare la Sardegna di una Carta statutaria ispirata ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, al diritto di autodeterminazione dei popoli come sancito dai patti e dai trattati internazionali sottoscritti anche dallo Stato italiano, ai livelli più alti di autonomia raggiunti dalle Nazioni europee senza Stato.

La Sardegna è portatrice di una particolare forma di identità per la quale sente di dover richiedere, all'interno dell'ordinamento statale italiano, il riconoscimento di particolari forme di tutela. L'identità dei sardi, unitamente alla eredità culturale maturata attraverso un cammino millenario, sono alla base dell'essere popolo e nazione all'interno dell'unità e indivisibilità della Repubblica nella quale si riconoscono e alla cui nascita e formazione hanno grandemente contribuito nelle diverse epoche storiche e nei passaggi istituzionali fondamentali.

Non è un caso che i sardi abbiano attraversato le diverse epoche storiche portando sempre dentro se stessi la coscienza di essere popolo e nazione. Il comune territorio, le bimillennarie radici cristiane, la storia, la lingua e cultura, le tradizioni, condivise nei secoli dai sardi, hanno fatto sì che le aspirazioni di questo popolo fossero nel tempo distinte da quelle dei popoli della Penisola prima, e dell'Italia in seguito. Questo comune sentire di popolo, all'interno del più vasto popolo italiano, deve trovare ideale compimento nell'acquisizione degli strumenti atti a gestire autonomamente la propria eredità culturale, sociale ed economica per mezzo di un nuovo patto istituzionale con la Repubblica italiana.

Unitamente alle ragioni sopra esposte non va sottaciuta la condizione geografica di insularità che tanto negativamente incide nelle dinamiche di sviluppo economico dell'isola di Sardegna. In tutti gli ordinamenti statali le regioni insulari che, come la Sardegna, fanno parte integrante del territorio di uno Stato sono tutelate da particolari forme di sostegno alle attività economiche e in termini di infrastrutture e servizi. La nostra è l'isola più periferica del Mediterraneo che ancora non vede opportunamente riconosciute adeguate misure di compensazione di carattere fiscale, energetico, creditizio e assicurativo. Ma soprattutto spetta alla Sardegna una effettiva, illimitata continuità territoriale con il continente italiano ed europeo. Attraverso questo nuovo Statuto di specialità viene riproposta, in chiave moderna e adattata alla mutata realtà socio economica e culturale, l'annosa questione sarda legata alla arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi e al ritardo nello sviluppo, tutti imputabili alla condizione di insularità, prefigurando l'adozione di un ponte costituzionale per restituire alla Sardegna la differenza del *gap* rispetto alla media nazionale in termini di crescita economica e di abbattimento dei maggiori oneri per i collegamenti.

La Carta senza timidezza o reticenza riafferma le radici cristiane del popolo sardo. Nel testo si è data priorità nel predefinire azioni politiche atte a tutelare e rafforzare la famiglia e le comunità locali, nuclei fondanti della società sarda, con atti che determinino il ruolo e la presenza dei cittadini nelle piccole comunità o nelle zone interne o svantaggiate. I proponenti ritengono che in questo preciso momento storico, che vede il mondo politico italiano impegnato in un serrato confronto sulle riforme costitu-

zionali in senso federale, sia necessario dare voce al popolo sardo affinché, attraverso i suoi rappresentanti, consegna al Parlamento l'espressione più alta della propria volontà di acquisire, nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tutti i poteri e tutte le competenze di cui ha bisogno per trasformare la Sardegna in una terra prospera.

Con questa Carta statutaria la Sardegna si presenta come protagonista nella proposizione di un progetto politico originale ed in linea con la migliore tradizione federalista europea. Il testo si inserisce quindi nella vastissima discussione oggi in atto nella Repubblica, al fine di scongiurare un vuoto politico da parte della Sardegna difficilmente giustificabile e comunque non in sintonia con la propria capacità propositiva su una materia per la quale vanta una notevole produzione e una gloriosa tradizione acquisita grazie all'ingegno e all'impegno dei padri dell'autonomia sarda.

Il presente disegno di legge costituzionale muove dalla convinzione che solo attraverso una nuova Carta costituzionale sarda sia possibile raggiungere lo scopo di:

affrontare e risolvere i problemi del lavoro, della produzione e del benessere; garantire sicurezza e protezione per i cittadini;

fondare le politiche del credito sulle necessità dei cittadini sardi;

rinnovare la scuola e l'università, assicurando un insegnamento di altissimo livello rafforzando l'identità dei sardi;

garantire una politica della salute e della sanità secondo *standard* europei;

fondare un sistema fiscale autonomo capace di destinare risorse allo sviluppo della Sardegna; attuare una zona franca capace di trasformare l'insularità da svantaggio in vantaggio;

riformare l'amministrazione pubblica per sottrarre potere alle burocrazie e per restituirlo ai cittadini;

assicurare ai sardi diritti di circolazione di persone e di merci, uguali a quelli degli altri europei; riconoscere i diritti linguistici e culturali della Nazione sarda.

È convinzione dei proponenti che il testo presente possa costituire una ideale piattaforma per elevare a confronto generale, nell'ambito delle future trasformazioni della nostra Repubblica verso un federalismo solidale e compiuto, il livello delle rivendicazioni storiche del popolo sardo per conferire alla Sardegna il ruolo e la dignità che le competono nel panorama vasto italiano ed europeo.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Articolo unico

— È approvato lo Statuto speciale della regione Sardegna allegato al presente disegno di legge costituzionale.

### TITOLO I

#### PREAMBOLO E PRINCIPI FONDAMENTALI «CARTA DE LOGU DE SARDIGNA»

Il popolo sardo nell'ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di autonomia speciale, già rilevate all'indomani della sua promulgazione.

A sessant'anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l'Unione europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.

Il nuovo Statuto speciale si basa su tre elementi fondamentali:

La Sardegna è l'isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale

con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell'Unione europea;

la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell'isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillinarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda;

la Sardegna è la base istituzionale dell'attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: « ... non è altro che l'antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini ... » nato il 19 giugno del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi.

La Sardegna in considerazione delle propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell'ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno;

realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche;

difendere e sviluppare l'ecosistema sardo;

difendere la libertà d'impresa e il diritto al lavoro;

accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi;

rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell'Unione europea;

assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all'Unione europea;

incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea.

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l'affermazione che il Popolo sardo è un popolo d'Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.

Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l'atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.

Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l'esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un'effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale: si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.

I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi - e soltanto ad essi - la loro gestione.

#### Art. 1.

*(Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale)*

1. La Sardegna si costituisce in Regione autonoma speciale.

## Art. 2.

*(La Nazione sarda)*

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l'ambiente, la lingua, la cultura e l'eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

2. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi con la presente Carta fondamentale in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell'Unione europea.

3. I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto del presente Statuto e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

4. Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediate nel proprio territorio nel corso dei secoli.

## Art. 3.

*(Il popolo sardo)*

1. Il popolo sardo è l'insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell'isola e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.

2. La Regione sarda sostiene e cura la divulgazione, tramite i mezzi di comunicazione, dei valori culturali, storici, e delle tradizioni che sono alla base della peculiare identità del popolo sardo, rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le comunità sarde fuori dell'isola e presta loro la necessaria assistenza.

3. La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

## Art. 4.

*(La lingua)*

1. Il sardo, al pari dell'italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Gli abitanti della Sardegna hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

2. Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento.

3. Stessa tutela è riconosciuta al gallurese, al sassarese e al tabarchino nei rispettivi territori di competenza e ambiti di diffusione.

4. Sulla base di apposite leggi la Regione e le istituzioni sarde garantiscono l'uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

## Art. 5.

*(Insegnamento della storia  
e della lingua sarda)*

1. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell'isola.

## Art. 6.

*(Simboli della Sardegna)*

1. La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l'identità, il relativo uso è regolamentato con legge del proprio Parlamento.

2. La bandiera della Sardegna è quella dei quattro mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

3. Il giorno dell'approvazione della presente Carta è festa della Nazione sarda.

4. L'inno sardo è «Su patriotu sardu a sos feudatàrios».

5. Il motto della Regione autonoma è «Fortza paris!».

Art. 7.

*(Capitale)*

1. La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento sardo, del Governo, della Consulta delle autonomie.

Art. 8.

*(Quadro istituzionale)*

1. La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

2. I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

3. La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti. È vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

4. La nazionalità sarda è riconosciuta, al pari della nazionalità italiana, per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza.

5. L'acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma ai requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

Art. 9.

*(Azioni positive)*

1. La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle

regioni continentali e garantisce alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale

## TITOLO II

### LA REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA

#### CAPO I

#### I POTERI AUTONOMISTI

#### Art. 10.

#### *(Competenze)*

1. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell'Unione europea, l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

2. La Regione non ha competenza in materia di:

- a) difesa militare del territorio dello Stato;
- b) moneta;
- c) amministrazione della giustizia;
- d) rapporti diplomatici con stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettività nei rapporti con l'Unione europea secondo quanto stabilisce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici nei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali abbia interesse ad instaurare, anche con i loro enti territoriali, rapporti commerciali e culturali.

## Art. 11.

*(La Regione autonoma della Sardegna)*

1. La Regione autonoma della Sardegna è l'organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d'autonomia speciale.

2. Spetta alla Regione l'esecuzione delle leggi dello Stato.

## Art. 12.

*(Organi della Regione)*

1. Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:

- a) il Parlamento sardo;
- b) il Governo della Sardegna ed il Governatore;
- c) il Maire di Sardegna.

## Art. 13.

*(Il Parlamento sardo)*

1. Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

2. È composto da sessanta deputati. Comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella circoscrizione elettorale regionale, e cinquantotto deputati eletti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

3. Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

4. Le votazioni per l'elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione,

che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i cinquantotto deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.

5. I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno trentacinque deputati.

6. All'atto della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni regionali e provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento sardo un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

7. Il Parlamento sardo gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

#### Art. 14.

##### *(Elettorato attivo e passivo)*

1. È elettore chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Sono eleggibili i nati in Sardegna e chi è in possesso della residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni.

#### Art. 15.

##### *(Incompatibilità e decadenza)*

1. L'ufficio di deputato del Parlamento sardo con la sola eccezione dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, elettiva e di governo.

2. I deputati del Parlamento sardo eletti o nominati ad altra carica pubblica decadono

automaticamente dalla loro funzione nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione o nomina. Da tale termine il Parlamento provvede, nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

#### Art. 16.

*(Durata in carica del Parlamento sardo)*

1. Il Parlamento sardo è eletto per cinque anni.

2. Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e devono aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell'anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizioni delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

3. Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

#### Art. 17.

*(Regolamento del Parlamento sardo)*

1. Il regolamento interno del Parlamento sardo è approvato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei deputati.

#### Art. 18.

*(Competenze del Parlamento sardo)*

1. Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della Regione, rappresenta l'unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l'azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente, in occasione della seduta obbligatoria di giugno, ne verifica l'attuazione.

2. Il Parlamento sardo, entro due mesi dalla seduta di insediamento della legislatura, elegge il difensore civico della Sardegna con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni o con il ballottaggio, nella terza votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero dei voti.

Art. 19.

*(Organi del Parlamento sardo)*

1. Sono organi del Parlamento sardo:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) le Commissioni permanenti;
- d) la Conferenza dei Presidenti di gruppo e i Gruppi consiliari.

2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza, le Commissioni permanenti e i Presidenti di Gruppo sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento sardo.

Art. 20.

*(Compiti del Presidente del Parlamento sardo)*

1. Il Presidente è l'oratore ufficiale del Parlamento sardo, ne dirige i lavori, è il garante dell'applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nelle fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa comunitaria, e siano, altresì, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.

2. Il Presidente trasmette i progetti di legge, entro sette giorni dalla data della